



R.G. n. '2015

TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE I CIVILE

La giudice onoraria, dott.ssa Daniela Mingozzi, ha pronunciato la seguente  
ordinanza

nel procedimento avente ad oggetto:

ricorso ex artt. 19 del D.Lgs 150/2011 e 35 del D.Lgs 25/2008

tra

, nata a , regione di Donetsk (Ucraina) il  
elettivamente domiciliata a Parma, in Strada S. Anna n. 1, presso lo studio dell'**avv. Livio  
Cancelliere** che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso la  
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna  
resistente

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna, in data 21.3.2016

interventore

Conclusioni della ricorrente: riconoscimento dello status di rifugiato; in via subordinata,  
riconoscimento dello status di persona cui spetta la protezione sussidiaria; in via di estremo  
subordine, riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari

\* \*

Con ricorso depositato in data 5.11.2015, l'odierna ricorrente ha impugnato  
tempestivamente il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento  
dello Status di Rifugiato di Bologna ID PR0000763, emesso in data 27.7.2015 e notificatole



in data 20.10.2015, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e non sono stati ravvisati i presupposti per la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

A sostegno del ricorso ha dedotto di essere nata a \_\_\_\_\_ e di aver vissuto con la propria famiglia d'origine a Scevchenko fino al 2001 e di poi a Donetsk fino al 2007, anno in cui si era sposata ed era andata a vivere con il marito a Zaporozhie, rimanendovi fino al 2013; nel 2011 il marito si era trasferito in Italia, ove già da anni viveva la di lui madre, mentre la ricorrente, unitamente al loro figlioletto nato nel 2007, lo aveva raggiunto nel 2013; nel 2014, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il marito della ricorrente, che già in precedenza aveva prestato servizio militare come paracadutista, era stato mobilitato, con ordine di presentarsi entro il 28.8.14.

Ella ha argomentato di essere una rifugiata sur place e lamentato carenza di motivazione e omessa traduzione del provvedimento della Commissione.

Ha, infine, riportato i principi normativi che regolano la protezione internazionale e umanitaria, richiamando le sentenze della Corte di Giustizia Europea nei casi Sheperd e Elgafaji.

Il Ministero degli Interni, notiziato della procedura, ha depositato verbale delle dichiarazioni rese dalla richiedente avanti la Commissione territoriale e del provvedimento di diniego.

All'udienza del 16.5.2016, dopo aver sentito la ricorrente personalmente e il suo difensore, la giudice onoraria ha riservato la decisione, concedendo termine a parte ricorrente per il deposito di ulteriore documentazione.

\* \*

Ciò posto, vengono preliminarmente respinte in quanto inammissibili le eccezioni di nullità del provvedimento di diniego della Commissione territoriale.

La Cassazione ha più volte ribadito che il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il provvedimento amministrativo non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. L'eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza in giudizio e il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa.



In tal senso, si confrontino: Cass. 11754/2016; Cass. 18632/2014; Cass. 2640/2011.

Peraltro, l'eccezione di nullità per mancata comunicazione del provvedimento di diniego nella lingua della ricorrente, sarebbe risultata anche infondata, in assenza di specifica indicazione della lesione al diritto di difesa conseguente alla mancata traduzione (cfr. Cass. 3758/2016; Cass. 11871/2014; Cass. 430/2012).

\* \*

La Commissione territoriale -pur non dubitando della veridicità delle dichiarazioni della richiedente- ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale, non ravvisando né un fondato timore di persecuzione, per i motivi previsti dall'art. 8 del D.Lgs 251/2007, né il rischio effettivo di subire un grave danno, così come definito dall'art. 14 D.Lgs 251/2007.

Le conclusioni cui è giunta la Commissione sono pienamente condivisibili.

Sulla scorta degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, quinto comma, D.Lgs 251/2007 il racconto della ricorrente va riconosciuto veritiero, tuttavia ella non allega il timore di atti persecutori o il rischio di grave danno nei suoi personali confronti ma -oltre ad un generico richiamo alla normativa vigente e alla giurisprudenza della CGUE- fa riferimento esclusivamente alla situazione del marito, mobilitato alle armi.

Sentita in questa sede, la ricorrente ha espressamente dichiarato: “Mio marito non vuole andare in guerra ed uccidere....Io voglio rimanere con mio marito che non può tornare”.

Tutt'al più, dunque, sarebbe il marito ad aver diritto ad essere riconosciuto come rifugiato (stante la plausibilità e ragionevole probabilità di essere coinvolto nel conflitto del Donbass e conseguentemente implicato -seppur anche solo indirettamente- nella commissione dei crimini di guerra di cui l'esercito ucraino si è macchiato e continua tuttora a macchiarsi nei confronti dei cosiddetti separatisti, dei prigionieri e della popolazione civile) e non la ricorrente.

Infatti, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) D.Lgs 251/2007, la valutazione del rischio va condotta su base necessariamente individuale.



Non può essere riconosciuta alla ricorrente neppure la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs 251/2007 in quanto nella zona di provenienza -che per sua dichiarazione è Zaporozhie (o *Zaporozhye*) nell'Ucraina sud-orientale- non si registra uno stato di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato che comporti un rischio effettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere nel territorio stesso.

Tale zona è indenne dal conflitto ed è sempre rimasta sotto il controllo del governo ucraino.

In relazione al conflitto si confrontino:

1)USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2015 - Ukraine, 13 April 2016 [http://www.ecoi.net/local\\_link/322453/448228\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/322453/448228_en.html);

2)HRW - Human Rights Watch: World Report 2016 - Ukraine, 27 January 2016 [http://www.ecoi.net/local\\_link/318402/443582\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/318402/443582_en.html);

3)Amnesty International: Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's Human Rights - Ukraine, 24 February 2016  
[http://www.ecoi.net/local\\_link/319686/445043\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/319686/445043_en.html);

4) 14° "Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016" dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)  
[http://www.un.org.ua/images/14th\\_OHCHR\\_report\\_on\\_the\\_human\\_rights\\_situation\\_in\\_Ukraine.pdf](http://www.un.org.ua/images/14th_OHCHR_report_on_the_human_rights_situation_in_Ukraine.pdf);

5)UN News Service, *UN report finds impunity for killings 'remains rampant' in Ukraine conflict*, 14 July 2016,  
<http://www.refworld.org/docid/5788d89840c.html>;

6)Rapporto congiunto di Amnesty International e Human Right Watch, *"You Don't Exist" - Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine*, 21 July 2016, <http://www.refworld.org/docid/5790c28d4.html>

\*\*



Con ordinanza di questo Tribunale in data 1.7.2016, estensore dott.ssa Tisselli, sono stati ravvisati i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in capo al marito della ricorrente sig. Byryukov Sergei.

Tale tipo di permesso non consente al titolare di esercitare il ricongiungimento familiare.

In considerazione di ciò e della circostanza che anche il figlio minore della coppia si trova in Italia dal 2013, la giudice ritiene che sussistano seri motivi per riconoscere alla ricorrente il diritto alla protezione umanitaria, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare.

I seri motivi possono essere ricondotti agli artt. 29 e 30 della Costituzione, all'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Tenuto conto della particolare natura della controversia ed anche del fatto che il riconoscimento della protezione umanitaria al marito della ricorrente è successivo alla decisione della Commissione qui impugnata, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite.

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

P.Q.M.

La giudice onoraria,

accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, regione di Donetsk (Ucraina), il \_\_\_\_\_ al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma sesto, D.Lgs 286/1998.

Compensa le spese del giudizio.

Bologna, 12 settembre 2016.

La giudice onoraria  
Daniela Mingozzi



